

LAVORO

COPIA

3 DIC. 2008

Avv. VINCENZO STANCHI  
Avv. ROMOLO STANCHI  
Via Podgora n. 1  
20122 MILANO - Tel. 5469522 - 5456993

ORIGINALE  
PER IL FASCICOLO  
DI UFFICIO

Corte d'Appello di Milano

Sezione Lavoro

Atto di Appello

1765

ORIGINALE



di **IBM ITALIA S.p.A.**, che sta in giudizio in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato, legale rappresentante, con gli avv.ti Vincenzo Stanchi, Romolo Stanchi e Andrea Stanchi presso lo studio dei quali in Milano - via Podgora 1 - è elett. dom., che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso ex art. 28 S.L. notificato

-appellante-

contro

1) **FIOM-CGIL di Milano**, in persona della Segretaria Generale pro tempore, signora Elvira SCIANCATI; 2) **FIOM-CGIL BRIANZA**, in persona della Segretaria Generale pro tempore, signora Elena LATTUADA; entrambe rappresentate, assistite e difese - nel giudizio ex art. 28 e nel giudizio di opposizione - dagli avv.ti Cosimo Francioso, Giovanni Sozzi e dalla dott.ssa Stefania Ricciardi, presso lo studio dei quali in Milano, Largo Richini 4 sono elett. dom.

-appellate-

per la riforma parziale

della sentenza n. 1555/2008 resa *inter partes* dal Tribunale di Milano (R.G.L. 3595/07, dott. Scudieri) nel giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 l. 20/5/1970 n. 300 (di parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda n. 2333/07 del 27.4.2007, dott. Porcelli)

\*

\* \* \*

I

**Antecedenti di fatto e processuali. Primi motivi di censura alla sentenza di parziale riforma del decreto ex art. 28 .L. Rilievi critici**



1. Per la migliore comprensione dei temi di indagine e di decisione non ci si può esimere da una ricostruzione, si ritiene utile, della vicenda sostanziale e processuale.

1.1 Con ricorso notificato in data 30.3.2007 le Federazioni territoriali in epigrafe assumevano l'antisindacalità di condotte della convenuta attinenti:

- all'asserita modifica delle festività del S. Patrono nelle unità produttive di Segrate e Vimercate, in pretesa violazione del disposto dell'art. 7 lett. c), parte prima, e art. 6 lett. c), parte terza, disciplina speciale, del CCNL metalmeccanici, senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali;
- alla pubblicazione del Bulletin Board 2.3.2007, contenente asserita falsa informazione che la decisione di "modificare" le festività del S. Patrono era stata oggetto di informativa al coordinamento delle RSU.

\*

2. La prospettazione di antisindacalità si fondava sulle seguenti ragioni e presupposti di fatto e di diritto:

a) *non sarebbero state rispettate le disposizioni del CCNL che stabiliscono che: "sono considerati giorni festivi" "il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento, o altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno fra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del S. Patrono".*

(a.1) La società convenuta, costituendosi, rilevava –in punto di fatto e fermo ogni



altro successivo rilievo- che non c'era stato, e non era dedotto esservi stato, nessun accordo tra le "Organizzazioni locali competenti" all'inizio dell'anno (e "all'inizio di ogni anno") per la sostituzione delle festività del S. Patrono dei luoghi dove hanno sede gli stabilimenti; e che, per "Organizzazioni locali competenti", secondo la corretta dizione contrattuale, dovevano intendersi poi, inequivocamente, quelle territoriali locali delle associazioni stipulanti il ccnl.

L'indicazione, da parte di Ibm, del giorno festivo nel giorno del S. Patrono del luogo ove hanno sede gli stabilimenti interessati (Segrate e Vimercate), così come è per tutti gli altri stabilimenti Ibm in Italia, rispondeva pienamente al dettato contrattuale, non comportava alcuna violazione di esso, e non comportava alcuna deroga al giorno della festività del Santo Patrono del luogo ove avevano sede gli stabilimenti interessati.

La festività del Santo Patrono era determinata, nel territorio, dall'autorità religiosa secondo il calendario liturgico e contrattualmente prevista dal contratto collettivo di categoria che, salvo deroga di anno in anno ad opera delle associazioni locali, vincolava le parti.

(a.2) Va subito posto in evidenza (rimessa al prosieguo ogni ulteriore ragione di critica alla decisione sul punto del giudice all'opposizione al decreto; e venute meno o integralmente disattese tutte le altre concorrenti o connesse ragioni che le parti ricorrenti assumevano integrare l'antisindacalità del comportamento denunciato, sul che v. infra) che inutilmente si ricercerebbe, nella decisione appellata, tanto nella parte espositiva che nella parte motiva, un qualunque riferimento all'espressione, contenuta nella clausola contrattuale relativa alla sostituzione del S. Patrono, "da concordarsi all'inizio di ogni anno". Vale a dire di un elemento essenziale del patto collettivo di

estensione del regime di festività riconosciute ai sensi di legge al giorno del Santo Patrono della località in cui ha sede lo stabilimento (per il riconoscimento come giorni festivi di giorni di festività religiosa da parte dello Stato v. DPR 28.12.1985 n. 792).

Il contenuto del patto (non privato del detto elemento essenziale) indica univocamente che la volontà delle parti stipulanti il CCNL non è stata affatto quella della generica attribuzione di un giorno di ferie o di permesso in più, a discrezione dei soggetti rientranti nella sfera di applicazione del contratto, ma appunto quello di dare riconoscimento alla festività del Santo Patrono locale, con attribuzione del relativo trattamento, secondo determinazioni non dipendenti dalla mera volontà dei destinatari del CCNL: giorno del santo Patrono suscettibile sì di possibile deroga, ma secondo modalità predeterminate, tali appunto da escludere, sia per le modalità stabilite (“da concordarsi all’inizio di ogni anno”) che per i soggetti abilitati al patto di sostituzione (contrattazione delegata alle associazioni locali delle parti stipulanti il CCNL, nella specie Assolombarda da un lato, le varie organizzazioni locali dei sindacati stipulanti il CCNL dall’altro), la possibilità di riconoscimento in via definitiva di un giorno qualsiasi di festività fissa in più, con il relativo trattamento, ad opera delle parti delegate o di altri soggetti, in luogo di quella –invece fissa- stabilmente legata alla festività del Santo Patrono locale.

La clausola “da concordarsi all’inizio di ogni anno”, non significa, né potrebbe in nessun modo significare “da concordarsi anche una volta per tutte e per sempre” (che vanificherebbe le ragioni che sono alla base del riconoscimento del giorno del Santo Patrono come giorno festivo, e ciò in funzione di esigenze diverse, da attuarsi dalle diverse aziende frazionatamente sul territorio e ciò in via definitiva, senza

considerazione dei diritti e delle aspettative dei soggetti tutti, presenti e futuri, rientranti nella sfera di applicazione del contratto nazionale di riferimento).

Il rinvio alla contrattazione delegata (riservata alle “organizzazioni locali competenti” degli stipulanti), “all’inizio di ogni anno”, esclude poi, per la valutazione di interessi necessariamente composita e per le ricordate modalità imposte (interessi non di una sola azienda sul territorio, riferimento a più momenti storici), lo snaturamento, per altra via, del patto e della funzione dell’istituto.

(a.3) Divengono perciò puntuali, e vengono qui richiamate, le considerazioni del giudice del procedimento sommario, che essenzialmente e correttamente rilevava - disattendendo la tesi delle parti ricorrenti- che la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali competenti è espressamente prevista per il solo caso di sostituzione del giorno del Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento con un’altra festività: è la determinazione di tale altra festività, diversa da quella del Santo Patrono del luogo, che deve essere concordata con i sindacati locali all’inizio di ogni anno. Non l’inverso.

(a.4) La sentenza appellata non nomina mai, né considera, le ragioni, non capricciose, riferite a dati oggettivi, che hanno portato, per le unità produttive *originariamente milanesi* alla cessazione del riferimento a Sant’Ambrogio, come patrono locale. La definitiva chiusura della sede milanese scioglieva l’ultimo legame con il territorio milanese e imponeva, per ragioni di rispetto della pattuizione collettiva di riferimento in assenza di una qualunque ragione o giustificazione di deroga, uniformità di trattamento fra gli stabilimenti nelle diverse località, nonché di miglior coordinamento delle loro attività con quelle dall’organizzazione a livello di gruppo, di riportare il



giorno di festività del Santo Patrono a quello proprio del Santo locale (v. più ampiamente *infra*).

\*

b) *Vi sarebbe stata violazione dell'art. 6, sez. prima, disciplina generale, parte I, del ccnl.*

(b.1) La statuizione sul punto del giudice della fase sommaria <sup>1</sup> non ha formato oggetto di opposizione e non è stata riproposta. Ibm Italia ha compiutamente adempiuto agli obblighi di informazione da fornirsi in sede sindacale alle OO.SS previsti dal ccnl.

Non c'è stata alcuna lesione, sotto tale profilo, di diritti del sindacato.

(b.2) Non rispondeva del resto al vero (il che non è senza rilievo rispetto alla denuncia di antisindacalità, come prospettata) che l'Associazione ricorrente non avesse avuto notizia della decisione di fissazione della data di godimento della festività del Santo Patrono per le sedi di Vimercate e Segrate anche prima della comunicazione ai dipendenti del 2.3.2007.

Sono richiamate, e all'occorrenza qui riproposte, le deduzioni di prova di cui ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 della memoria di primo grado.

\*

c) *Sarebbe pretestuoso il motivo indicato dall'azienda per la fissazione del giorno di festività in data coincidente con quella del S.Patrono delle sedi di Vimercate e Segrate.*

---

<sup>1</sup> " Si osserva che la norma in esame contempla diversi obblighi di informazione da parte delle aziende alle organizzazioni sindacali territoriali o aziendali, ma su particolari materie (tra cui, a titolo esemplificativo, sostanziali modifiche del sistema produttivo, spostamenti non temporanei di lavoratori, livello occupazionali, nuovi

(c.1) La dismissione della storica sede milanese di via Tolmezzo è oggettiva, è stata in realtà graduale e la data non coincide con quella pretesa nel ricorso.



Nel luglio 2005 era stata trasferita unicamente la sede legale della società (presso l'unità produttiva di Segrate, doc. 5) mentre solo a dicembre del 2005 la sede milanese era stata definitivamente chiusa ed il personale ivi operante completamente trasferito presso le altre sedi IBM (cfr. comunicazione 20.12.2005 alla Direzione provinciale del Lavoro, doc. 6).

(c.2) Si era posto il problema, a seguito della chiusura (dell'ultima sede milanese), di riportare le originarie festività del Santo Patrono delle due sedi alle date stabilite dal calendario liturgico.

Entro il marzo dell'anno successivo (2006), termine entro il quale annualmente viene definito e pubblicato il piano ferie dei dipendenti, non è stato possibile procedere alle verifiche e valutazioni degli effetti della chiusura della sede milanese.

Onde evitare una modifica del piano ferie nel corso dell'anno, e i conseguenti disagi che ne sarebbero derivati ai dipendenti, ogni decisione al riguardo era stata perciò rimessa all'inizio dell'anno successivo.

(c.3) Le circostanze sono state dedotte a prova.

Non vi è riscontro in atti di pretestuosità del motivo, né lo stesso è ritenuto sussistente nelle decisioni intervenute.

Non è configurabile, neppure sotto questo aspetto, come dedotto, alcuna lesione di prerogative sindacali né alcuna intenzionalità lesiva.

\*

---

insediamenti industriali) tra le quali non può sicuramente farsi



d) *Sarebbe stata sbagliata, cosa che attesterebbe l'assurdità e l'antisindacalità del comportamento datoriale, l'individuazione della festività del S. Patrono di Segrate e Vimercate nel giorno 26 dicembre (S. Stefano), in quanto i SS. Patroni dei due comuni cadrebbero rispettivamente i giorni 16 agosto (S. Rocco), e 3 agosto (ricorrenza del ritrovamento delle reliquie di S. Stefano).*

(d.1). L'individuazione della festività del Santo Patrono (S. Stefano per entrambe le festività) è quella definita dal calendario liturgico, cui le parti collettive, con l'estensione del trattamento del regime legale di festività alla ricorrenza del S. Patrono (cfr. art. 7 co. 3 parte prima disc. spec. CCNL), hanno riconosciuto e rimesso la determinazione del Patrono locale (doc. 7).

Il calendario liturgico è emanato dall'autorità ecclesiastica, secondo regole fissate dal diritto canonico, e indica i giorni di festività ecclesiale e la ricorrenza dei santi riconosciuti da commemorare.

La facoltà per le Organizzazioni locali di fissazione del giorno festivo in data diversa da quella del Patrono all'inizio dell'anno (tenendo quindi presente la pluralità di interessi coinvolti e collegati, nella realtà locale, alla festività liturgica) **non modifica la cadenza del S. Patrono**, modifica che può essere operata solo dall'autorità ecclesiastica.

(d.2). S. Rocco non è il S. Patrono della città di Segrate. La ricorrenza del 3 agosto non è quella della città di Vimercate (la ricorrenza del 3 agosto è stata soppressa nel 1961 a seguito della riforma del calendario liturgico e la festività ricorre il 26 dicembre) (v. dichiarazione parroci di Segrate e Vimercate, docc. 8 e 9, nonché notizia

---

rientrare la determinazione della festività del Santo Patrono".



da internet circa la soppressione della festività liturgica di S. Stefano del 2-3 agosto, doc. 10, e calendario liturgico della chiesa romana, dal quale non risulta la ricorrenza dei SS. Patroni nelle date indicate dall'associazione ricorrente doc. 11 e 11 bis). La festa liturgica di S. Stefano, Santo Patrono delle località indicate, si celebra sempre il 26 dicembre.

\*

f) *il comportamento, oltre che antisindacale per i motivi [insussistenti] in precedenza considerati, sarebbe contrario a buona fede e irrazionale, perché comporterebbe la sottrazione di un giorno di ferie settimanale, implicando un risparmio di maggiorazione retributiva ove la festività fosse stata lavorata.*

(f.1). Il ricorso ex art 28 prospettava negativamente, ma giustamente non in termini di antisindacalità, i pretesi effetti negativi sul piano individuale della cadenza della festività patronale di S. Stefano in giorno già considerato festivo.

Pur tenendo conto dell'estraneità della questione alla denuncia di condotta sindacale (v. sul punto la statuizione del decreto ex art. 28, non riproposto nel giudizio di opposizione) va ribadito che quella lamentata è condizione generalizzata per tutti i lavoratori e le aziende delle città nelle quali la festività del S. Patrono coincide con giorni già festivi.

A Segrate e Vimercate il giorno 7 dicembre (S. Ambrogio) è normale giorno lavorativo.

(f.2). Con riferimento al dedotto pregiudizio, poi, la prestazione di attività lavorativa nei giorni di festività è, in IBM, ipotesi del tutto eccezionale.

Come era stato dedotto a prova:

- ha riguardato, quando è stata richiesta per esigenze aziendali, una minima parte




del personale in forza (nell' anno precedente il ricorso circa 150 persone su 3000).

- La coincidenza della festività del S.Patrono di Segrate e Vimercate (S.Stefano) con altro giorno festivo (il 26 dicembre) comporta, inoltre, per IBM il pagamento a tutti i dipendenti (anziché ai pochi in precedenza eccezionalmente attivi a S.Ambrogio) della doppia retribuzione, secondo le regole delle festività coincidenti con la domenica o con altro giorno festivo.
- In IBM, inoltre, per accordo aziendale, nel caso di coincidenza della festività con la domenica, la stessa viene recuperata in altra data e pertanto effettivamente goduta (doc. 12).
- In caso di prestazione (anche questa del tutto eccezionale) di attività nel giorno festivo del 26 dicembre verrebbe corrisposta una doppia maggiorazione per lavoro straordinario festivo.
- L'anno precedente il ricorso, i dipendenti (esclusi i dirigenti che avevano residui ancora maggiori) avevano residuo 3,37 giorni di codici 99 (ROL) ed 1,97 di ferie, per un totale di 5,34 giorni in media di giorni da godere e non goduti.
- Il 26 dicembre è giorno festivo nella maggior parte dei Paesi dell'area geografica in cui opera IBM Italia (che, a seguito della dismissione dell'ultima sede di Milano, ha perso qualunque collegamento con la festività di Sant'Ambrogio).

Non c'è stata irrazionalità di comportamenti o carenza di buona fede.

\*



(g) *Il contenuto del Bulletin Board - nel quale si sarebbe affermato che la modifica del S.Patrono era stato oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia - sarebbe falso e lesivo dell'immagine e dell'azione dell'organizzazione sindacale.*

(g.1) A questo riguardo sia il giudice della fase sommaria che quello dell'opposizione - indipendente da ogni altra considerazione - hanno escluso con chiarezza di argomenti, ogni profilo di antisindacalità nel comportamento denunciato e l'oggettiva inidoneità di esso a trarre in inganno e/o arrecare pregiudizio alle organizzazioni sindacali.

\* \* \*

#### In conclusione

Di tutte le ragioni poste nel ricorso ex art. 28 a fondamento della denuncia di condotta antisindacale nelle allegazioni del ricorso introduttivo, qualificata come antisindacale anche per il concorso di dette ragioni ad integrare la fattispecie lesiva, nessuna ha trovato riscontro o conferma in causa e nessuna risulta essere stata condivisa così come prospettata.

Manca, con evidenza, ogni idoneità lesiva ed ogni pregiudizio alla attività sindacale.

La sentenza appellata, già per questi motivi - e comunque perché ingiusta ed erronea - dovrà essere (nelle statuizioni impugnate) riformata.

\* \* \*

II

#### Motivi ulteriori

3. Richiamate le ragioni già esposte di censura delle statuizioni appellate (v. retro,

specie paragrafo 2 e *sub* articolazioni da intendersi qui espressamente richiamate) va detto che non sembra essersi adeguatamente considerato, da parte del giudice dell'opposizione al decreto, il senso della pattuizione relativa alla festività del Santo Patrono e la volontà delle parti che l'hanno istituita.

Il giudice dell'opposizione a decreto pone, a fondamento della decisione, l'esistenza di un accordo tacito (non meglio qualificato) fra le parti (non meglio indicate) *circa la fissazione della festività del Santo Patrono* "la cui modifica non potrebbe avvenire, giusta la previsione della contrattazione collettiva, che attraverso un nuovo accordo delle parti".

La sentenza da poi per scontato che la (asserita) violazione dell' "accordo" costituisca, di per sé e senz'altra connotazione, comportamento diretto a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

Argomenta che " le norme collettive richiamate non possono essere intese nel senso di attribuire al datore di lavoro la scelta se individuare la festività del Santo Patrono del luogo ove si trova lo stabilimento" (e chi mai ha sostenuto, o potrebbe sostenere, che le norme collettive abbiano attribuito l'individuazione della festività del Santo Patrono locale al datore di lavoro?).

Argomenta la sentenza: "una volta scelta la strada di individuare un giorno diverso da quello coincidente con il Santo Patrono locale, il ricorso allo strumento pattizio deve essere ricercato per qualsiasi successiva modifica del giorno festivo".

Non può pensarsi a uno stravolgimento più completo della pattuizione collettiva di riferimento.

Che fine ha fatto, nell'interpretazione dell'unica clausola di estensione del trattamento



di festività al Santo Patrono, la parte di essa che dice “da concordarsi all’inizio di ogni anno fra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del Santo Patrono”?

È o non è chiaro ed univoco, come ritenuto fra l’altro nel decreto riformato, che quel che è eventualmente da concordarsi dalle Organizzazioni locali competenti, all’inizio di ogni anno è il giorno sostitutivo della festività del Santo Patrono, non il giorno della festività del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, che resta comunque quello che è?

Il Santo Patrono è uno solo, un santo di stabilimento aziendale non esiste, non avrebbe senso e si pone manifestamente al di fuori e contro le previsioni del contratto collettivo nazionale, sola fonte di estensione al Santo Patrono locale del trattamento di festività riconosciute per legge.

4. Non ci si trova di fronte, si ribadisce, ad una modifica unilaterale (la festività del Santo Patrono per l’anno è fissata nel contratto) né di sostituzione di un trattamento che possa qualificarsi più favorevole per il personale dipendente.

La cadenza del Santo Patrono in giorno festivo (e addirittura l’associazione appellata contesta che il Santo Patrono della località interessata cada in giorno festivo) non comporta un trattamento che possa considerarsi più favorevole per la generalità dei dipendenti, attuali e futuri, e con riferimento al tempo presente e quello futuro degli occupati (così, ad esempio, se coniugi e figli lavorano o vanno a scuola a Segrate o Vimercate anche a Sant’Ambrogio, o non si possa comunque e sempre far festa nel giorno del Santo Patrono locale, come invece previsto dal ccnl di categoria).

Va anche considerato (v. retro sub f2) che la cadenza del Santo Patrono in giorno



festivo comporta, per tutti, il pagamento di doppia retribuzione o (occasionalmente, quando si dovesse lavorare) di doppia maggiorazione per lavoro straordinario festivo .

5. Il vero è che qui non è questione di prassi (tantomeno di prassi più favorevole).

Il contratto collettivo nazionale determina quale è il giorno di festività del Santo Patrono e delega la contrattazione (non aziendale ma) locale di 2° livello, ad opera delle stesse associazioni stipulanti, ad una possibile deroga, di anno in anno.

Il fatto che per molti anni ci si sia avvalsi di tale facoltà di deroga –per uniformità di trattamento, permanendo un legame territoriale con attività e con la sede sociale- si configura come atto di esecuzione del Ccnl, e non attesta nulla in ordine ad una volontà divergente di sostituzione definitiva (quand’anche fosse possibile, cosa che non è senza stravolgimento delle volontà contrattuali) della festività del Santo Patrono oltre l’anno e per sempre, pur in presenza di mutate condizioni.

Né consente sovrapposizione e prevalenza di una (pretesa e insussistente fonte secondaria) a quella primaria delegante, e ciò addirittura nei contenuti del patto.

Ai fini del preteso “accordo tacito” di cui parla la sentenza appellata (dato per ipotesi, ma non ammesso affatto, come detto, che la fonte delegata possa prevalere su quella sovraordinata delegante) non ha poi significato, e tanto meno attestazione di concorsi di volontà conformi, il fatto che nei pochi mesi seguiti alla definitiva chiusura dell’ultima sede milanese non si sia ritenuto, per l’anno, di riportare la festività del S.Patrono a quella disposta dal contratto nazionale.

Sono state ampiamente esplicitate in primo grado (e dedotte a prova, v. retro sub c.1, c.2, c.3) le ragioni per le quali è rimasta come festività sostitutiva (per quell’anno) quella di Sant’Ambrogio.



Non c'è stata reiterazione che possa far ritenere che si sia inteso, pur dopo la chiusura dell'ultima sede milanese, mantenere –e per sempre- il collegamento con la festività milanese.

Non è in nessun modo possibile procedere –come si fa nella sentenza appellata- ad una immutazione del regolamento negoziale mediante una commistione di clausole, rectius di parti di clausola, accorpendo contenuti diversi di fonti di regolamentazione diverse.

Non c'era né poteva esserci nessuna festività del Santo Patrono degli stabilimenti di Segrate e Vimercate per volontà delle parti, la cui modifica non sarebbe potuta avvenire “giusta le previsioni della contrattazione collettiva” (?), che attraverso un nuovo accordo fra le “parti” (di quali parti si tratti non è detto esplicitamente così come non si parla –ed a ragione, per l'assenza dei presupposti e l'estraneità all'azione proposta, così come proposta – di accordi aziendali in materia, mentre è palese che la “contrattazione collettiva “ di cui si parla, cioè il c.c.n.l., prevede e dice cose assolutamente diverse).

La stessa dedotta violazione di un diritto di informativa quanto alla determinazione della festività del Santo Patrono (negata dai primi giudici) esclude, per incompatibilità logica, prima che giuridica, che il pregiudizio all'attività sindacale lamentato potesse consistere, come poi ritenuto nella sentenza di opposizione, *nella violazione di un accordo già sussistente*.

6. Del resto non ogni violazione di accordo –quando sussistente e contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata con motivazione del tutto carente (l'avverbio “indubbiamente” non basta a qualificare come antisindacale una condotta, già preannunciata, di applicazione di disposizioni –ritenute applicabili- del c.c.n.l. di

categoria) – costituisce comportamento antisindacale.

Osserva la Corte di Cassazione, con riferimento al caso di inadempimento da parte del datore di lavoro di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi (v. sent. 5657/2001) che *“non può ritenersi sanzionabile ex art. 28 Stat. lav. un inadempimento, senza attribuire alcun rilievo, né alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta, né alle circostanze ed alle modalità che l'hanno accompagnata (Cass. 19 luglio 1995 n. 7833; Cass. 17 gennaio 1990 n. 207)”*, e che diversamente si finirebbe col determinare *“conseguenze non agevolmente spiegabili. In sede di esecuzione contrattuale si accrediterebbe infatti una posizione di supremazia del sindacato, che, oltre a non essere in linea con la natura privatistica dei contratti collettivi, non troverebbe alcuna valida giustificazione attesa la capacità del sindacato a far valere le proprie ragioni con i tradizionali ed efficaci strumenti di autotutela collettiva. Per di più si finirebbe per porsi in una ‘visione -inaccettabile perché antidialettica- di cristallizzazione della posizione di una delle parti antagonistiche costretta all'immobilità pur nell'ambito di una posizione conflittuale’ (cfr. Cass. 7 gennaio 1990 n. 207 cit.). Da ultimo si finirebbe anche per attribuire al sindacato in momenti significativi della gestione imprenditoriale un diritto di veto, assoluto ed insindacabile”*.

Rilievi tanto più pertinenti in un contesto nel quale non risulta certa, prima che la violazione, la stessa sussistenza di un patto ed i suoi specifici contenuti.

7. L'art. 28 non tende a risolvere ogni contrasto fra le parti sociali, men che meno di interpretazione o esecuzione di un contratto collettivo.





Il comportamento del quale si tratta, come attestato da univoci concorrenti riscontri, non era certo diretto (e non risultava obiettivamente idoneo) a impedire o limitare le libertà e l'attività sindacale. E' palese che nella specie non siano stati frapposti e non risultino vincoli all'attività e alla libertà del sindacato.

\* \* \*

8. Per completezza di difese va richiamato quanto già dedotto in primo grado circa la determinazione dei giorni di festività del Santo Patrono.

L'individuazione della festività del Santo Patrono è quella definita dal calendario liturgico, cui le parti collettive, con l'estensione del trattamento del regime legale di festività alla ricorrenza del S. Patrono (cfr. art. 7 co. 3 parte prima disc. spec. CCNL), hanno riconosciuto e rimesso la determinazione del Patrono locale (doc. 7 delle produzioni di primo grado).

Nella specie S.Stefano per entrambe le località sede degli stabilimenti.

Il calendario liturgico è emanato dall'autorità ecclesiastica, secondo regole fissate dal diritto canonico, e indica i giorni di festività ecclesiale e la ricorrenza dei santi riconosciuti da commemorare.

La facoltà per le Organizzazioni locali di fissazione del giorno festivo in data diversa da quella del Patrono all'inizio dell'anno (tenendo quindi presente la pluralità di interessi coinvolti e collegati, nella realtà locale, alla festività liturgica) non modifica la cadenza del S.Patrono, modifica che può essere operata solo dall'autorità ecclesiastica.

Va ribadito (per quanto può rilevare) che S. Rocco non è il S. Patrono della città di Segrate; la ricorrenza del 3 agosto non è quella della città di Vimercate; la festa liturgica di S.Stefano si celebra sempre il 26 dicembre (v. più ampiamente e per riscontri, retro, punto d.2, pag. 8).

\* \* \*

9. Va, in ogni modo e caso, riformata la statuizione della sentenza appellata che, per determinazione giudiziale, ed in contrasto con ogni principio dell'ordinamento, anche di rilievo costituzionale (art. 41 Cost.), il ripristino della festa del Santo Patrono del 7 dicembre "sino a che, mediante i previsti (?) accordi con le organizzazioni sindacali, non vengano individuati giorni diversi per la festa patronale per le sedi sopra indicate".

Di qualunque accordo, modificandosi nel tempo le situazioni, è possibile e deve essere possibile la disdetta. Non è nella funzione del giudice quella di porre norme precettive, penalmente assistite, vevoli per un solo soggetto, che lo vincolerebbero – a tempo indeterminato- all'osservanza di un accordo (del quale sarebbe stato per di più parte inconsapevole) la cui possibilità di modifica o di disdetta, se questo è il senso, dipenderebbe dalla volontà e discrezionalità della controparte.

Si tratta di cosa ben diversa dalla rimozione degli effetti di un singolo comportamento ritenuto antisindacale e che si proietta, inammissibilmente, nel futuro, senza limiti di durata, e che investe –oltreché diritti di libertà, economica e non, diritti attuali e futuri di soggetti terzi non presenti in giudizio.

Se questo fosse il senso della statuizione, come non si crede –in una corretta interpretazione- che sia, la stessa dovrebbe essere, indipendentemente da ogni altra ragione e motivo di appello, rimossa; e andrebbe comunque, ad evitare fraintendimenti, riformulata.

Un contratto collettivo non può vincolare per sempre, tutte le parti contraenti [è evidente che anche il sindacato, nell'ipotesi denegata che si considera, resterebbe



vincolato a S. Ambrogio, patrono Ibm di Segrate e Vimercate, salvo assenso della controparte alla deroga, e così tutti coloro, sindacati e singoli dipendenti che non hanno interesse e volontà di festeggiare S. Ambrogio], perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della causa per contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione dei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale che rappresenta una causa istintiva ordinaria in qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponda all'esigenza di evitare -il rispetto dei criteri di buona fede di correttezza nell'esecuzione del contratto- la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. Cass. sez. lav. 19351/2007; la regola è peraltro consolidata e di generale applicazione nell'ordinamento).

P.Q.M.

- richiamate, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese ed eccezioni tutte della fase e grado anteriori;
- riproposte, occorrendo e senza assunzione ed inversione di oneri, le istanze istruttorie dedotte nelle osservazioni e nella memoria difensiva di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte;
- riservata ogni ulteriore difesa e diritto

la S.p.A. Ibm Italia, ut supra rappresentata e difesa

chiede


che la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento degli esposti motivi ed in riforma dei capi di sentenza e statuizioni impugnate, voglia rigettare le domande tutte proposte

nei suoi confronti, con il favore delle spese.

Si allegano:

- copia decreto ex art. 28;
- copia autentica della sentenza appellata;
- i fascicoli degli atti e documenti del procedimento ex art. 28 e del giudizio di opposizione in primo grado.

  
Avv. Vincenzo Stanchi

  
Avv. Romolo Stanchi

  
Avv. Andrea Stanchi



**CORTE D'Appello di Milano  
Sezione Lavoro**

**Ricorso iscritto in cancelleria**  
oggi

31 OTT. 2008

al numero **1745/2008**

**IL CANCELLIERE**  
**IL CANCELLIERE B3**  
Antonietta Lanzani

Il Presidente della Sezione Lavoro

Letto il ricorso che precede, visto l'articolo 435 c.p.c.

**NOMINA**

Consigliere relatore il Dott. DE ANGELIS

e fissa per la discussione dell'appello davanti al Collegio

l'udienza del 22-9-2010 alle ore 11,00;

Manda al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto alla controparte nei termini di legge.

Milano il **13 NOV. 2008**

**Il Presidente della Sezione Lavoro**  
Dott. Salvatore Salmeri

Depositato in cancelleria oggi

**13 NOV. 2008**

Il Cancelliere

**IL CANCELLIERE B3**  
Dott.ssa Celestina Praderi

